PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 19/09/2015 N. 218

Spazio riservato All'apposizione del bollo Dell'ufficio, della data della firma (leggibile) da parte del segretario comunale o del cancelliere capo dirigente la cancelleria (di Pretura o di Tribunale o preferibilmente di Corte d'Appello). Art 7, legge 25 maggio 1970 n.352.

VIDIMAZIONE

_____li _____

MA E TIMBRO CON QUALIFICA E NOME DEL FUNZIONARIO

_____

Bollo ufficio

LA TRASPARENZA DEI BILANCI DEI PARTITI POLITICI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 71 costituzione e artt. 48 e 49 legge 25 maggio 1970 n° 352, i sottoscritti elettori presentano la seguente proposta di legge di iniziativa popolare affinché il parlamento legiferi e regolamenti la trasparenza dei bilanci dei partiti politici e dei sindacati.

L'Italia è uno stato di diritto dove chiunque abbia un'attività privata, sia essa in forma individuale o societaria, e' obbligato a tenere una contabilità e a dimostrare allo stato attraverso la pubblicazione dei propri bilanci, i ricavi e i costi, ovvero le entrate e le uscite, prodotte in ogni anno solare.

Ed in virtù proprio di questa pubblicità dei bilanci che dimostrano come vengono impiegati i denari proveniente da fonte privata, si rende indispensabile obbligare i partiti politici e i sindacati, che gestiscono denari pubblici, quindi denari dei cittadini, a sottostare alle norme che regolano le società di capitali in quanto compatibili, tenere una contabilità e rendere pubblico i propri bilanci.

ART. 1 DEI PARTITI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI MOVIMENTI POLITICI.

I partiti politici, i movimenti politici e le associazioni politiche di cui all'art. 49 della costituzione, sono sottoposti alle norme che regolano le società di capitali in quanto compatibili.

I partiti politici, i movimenti politici e le associazioni politiche prima di accedere a qualsiasi finanziamento, pubblico e/o privato, devono acquisire la personalità giuridica e tenere una contabilità secondo le norme che regolano le società di capitali e sono obbligate a pubblicare i propri bilanci presso la camera di commercio territorialmente competente.

Le organizzazioni di cui al secondo comma si dotano della forma di organizzazione e di controllo di cui alle norme che regolano le società cooperative.

ART. 2 DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 19 dello statuto dei lavoratori e che non siano in contrasto con gli artt. 3 e 39 della costituzione, sono sottoposte alle norme che regolano le società di capitali in quanto compatibili.

Le organizzazioni di cui al comma precedente una volta raggiunto il numero minimo per rappresentare i lavoratori, ed in ogni caso, prima di ricevere qualsiasi finanziamento pubblico e/o privato, devono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e tenere una contabilità secondo le norme che regolano le società di capitali e sono obbligate a pubblicare i propri bilanci presso la camera di commercio territorialmente competente.

Le organizzazioni di cui al primo comma si dotano della forma di organizzazione e di controllo di cui alle norme che regolano le società cooperative.

ART. 3 SANZIONI

I soggetti di cui ai commi precedenti che violano gli obblighi di pubblicazione dei propri bilanci, sono sottoposti ad una multa pari al finanziamento ricevuto nell'anno solare.